

Gli acconti dividendo^(**)

di GABRIELE RACUGNO

SOMMARIO: 1. I Presupposti. – 1.2. La revisione legale dei conti. – 1.3. Gli ulteriori presupposti. – 2. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria. – 3. Pubblicità. – 4. Irripetibilità degli acconti. – 5. La rappresentazione contabile. – 6. Responsabilità civile e penale.

1. I Presupposti

Il primo presupposto che consente alla società – con *delibera degli amministratori* e senza necessità di pronuncia assembleare, ma con il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – di procedere alla distribuzione di acconti sui dividendi^[1], cioè di *una parte*

^{**} Lezione tenuta alla Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Lazio Umbria e Sardegna.

^[1] COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato della s.p.a.* da lui diretto con Portale, 7, 1, Torino, 1994, 544; BALZARINI, *Commento all'art. 2433-bis*, in *Obbligazioni, Bilancio* (a cura di Notari-Bianchi), *Commentario alla riforma delle società* (dir. da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari), Milano, 2006, 643 ss.; BUSSOLETTI-DE BIASI, *Commento all'art. 2433-bis*, in *Commentario* a cura di Niccolini-Stagno-D'Alcontres, Napoli, 2004, 1081; ONESTI-ROMANO-TALIENTO, *Il bilancio di esercizio delle imprese*, Torino, 2016, 338; RACUGNO, *I dividendi e gli acconti dividendo*, in *Manuale di diritto commerciale* ideato da V. Buonocore, Torino, 2016, 469 ss.; STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, in AA.VV., *Le società per azioni* a cura di Campobasso M., Cariello e Tombari, nel *Codice civile e norme complementari* diretto da Abbadessa e Portale, I, Milano, 2016, 2400, che affronta, prospettando una soluzione positiva, il problema della distribuzione di acconti sui dividendi da parte della società a responsabilità limitata (*ivi*, 2402). Antecedentemente all'introduzione nel codice civile della disciplina sugli acconti dividendi, attuata con l'art. 19 del d.lgs. 10 febbraio 1986, n. 30, con il recepimento della seconda direttiva CE del 77/91, cfr. ASCARELLI, *Ancora sugli acconti dividendo*, in *Banca, borsa*, 1954, I, 189; G. FERRI, *Acconti dividendo*, in *Banca borsa*, 1954, I, 276; ROSSI, *Ripetibilità ed irripetibilità degli acconti dividendo*, in *Foro it.*, 1958, I, 1562; SIMONETTO, *Dividendi e acconti dividendo nelle società per azioni*, Padova, 1983; SALAFIA, *Distribuzione di acconti sui dividendi futuri*, in *Società*, 1982, 400; SPOLIDORO, *Gli acconti dividendo dopo la legge 7 giugno 1974, n. 216*, in *Riv. soc.*, 1982, 788. Sotto la passata legislazione il principale argomento adottato da coloro che contrastavano la legittimità dell'acconto dividendo traeva origine dal disposto del comma 2 dell'art. 2433 c.c., secondo cui non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato (dall'assemblea): cfr. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, 294, ove è richiamata l'interessante polemica tra ASCARELLI, DE MARCHI e FERRI, in *Banca, borsa*, 1950, I, 180; 1954, I, 156, 176, 276; 1955, I, 484; 1956, I, 33; 1957, II, 462, 428. Per la competenza degli amministratori di deliberarne la distribuzione, CHIARAVIGLIO, *Corresponsione di acconti-dividendo e responsabilità inerenti*, in *Riv. soc.*, 1983, 956.

dell'utile netto dell'esercizio in corso^[2], è costituito dall'assoggettamento del relativo bilancio, per legge, a revisione legale dei conti «secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico». La possibilità di distribuzione anticipata di utili è così prevista per le sole società aventi un ruolo rilevante sul mercato che diano particolari garanzie in ragione del regime di controlli a cui sono sottoposte^[3] ed alle quali debbono applicarsi i principi contabili internazionali Ias/Ifrs^[4].

Il secondo presupposto è la presenza nello statuto della società di una clausola che preveda la distribuzione di acconti sui dividendi da parte degli amministratori (senza il passaggio assembleare^[5]). La norma mira a rendere noto a coloro che entrano in società la facoltà che essa si è riservata^[6].

Il terzo presupposto è l'assenza di perdite dell'esercizio, o portate a nuovo dagli esercizi precedenti, nell'ultimo bilancio approvato. Infatti in questa ipotesi l'utile dell'esercizio in corso deve essere destinato prioritariamente alla copertura delle perdite precedenti e non può essere distribuito (art. 2433, comma 3, c.c.).

Il quarto presupposto è costituito dal rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti «di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione».

^[2] Come si dirà più innanzi sono, in generale, irripetibili pur se l'utile netto complessivo che risulterà dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso avrà ammontare inferiore agli acconti distribuiti: CARATOZZOLO, *Commento all'art. 2433-bis*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società* diretto da D'Alessandro, Padova, 2011, 744.

Problema diverso concerne la distribuzione anticipata di parte delle riserve, formate da risultati pregressi già accertati, che costituiscono un incremento definitivo ed irreversibile del patrimonio netto.

^[3] LOLLI, *Commento all'art. 2433-bis c.c.*, in AA.V.V., *Delle società, dell'azienda, della concorrenza* a cura di Santosuosso D.U., nel *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli E., II, Milano, 2015, 1118;

^[4] DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Milano, 2015, 109 ss.

^[5] In assenza di clausola l'assemblea potrebbe pur sempre distribuire acconti sui dividendi: SPOLIDORO, *Art. 19 d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1986, 165.

^[6] COLOMBO, *Gli acconti dividendo nel nuovo art. 2433-bis: prime considerazioni*, in *Quadrimestre*, 1986, 303.

Una serie di cautele, dunque, che mirano a monitorare un procedimento di per sé intrinsecamente pericoloso^[7], che, in alcune circostanze, potrebbe mettere a rischio la salvaguardia dell'integrità del patrimonio societario nella sua parte indisponibile, data l'oggettiva difficoltà di accertare *ex ante*, nel corso dell'esercizio, se e in che misura la società sia in attivo e in grado di distribuire un "anticipo" sugli utili *in fieri* da destinare ai soci^[8].

1.2. La revisione legale dei conti

La materia è ora disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva CE 2006/43, che contiene in un testo unico le disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti, già divise tra codice civile e tuf.

Riprendendo il dettato dell'art. 2433-*bis* c.c., laddove la norma si riferisce agli «enti di interesse pubblico», giova richiamare l'art.16 del citato d.lgs. n. 39/2010, secondo cui sono enti di interesse pubblico le società emittenti azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, nonché alcune società regolate da leggi speciali^[9].

La revisione legale degli enti di interesse pubblico^[10] deve essere inderogabilmente esercitata da un revisore esterno – revisore legale o

^[7] Sulle istanze prudenziali desumibili dalla disciplina prevista per la distribuzione degli acconti sui dividendi, cfr. FIGÀ-TALAMANCA e MARTUCCI, *Contabilità e bilancio*, in *RDS*, 2016, 919.

^[8] ONESTI-ROMANO-TALIENTO, *Il bilancio d'esercizio*, cit., 338.

^[9] Imprese esercenti attività di assicurazione, banche, intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia e altri intermediari finanziari quali istituti di pagamento e di moneta elettronica; società operanti nel settore del mercato mobiliare: società di gestione, società di intermediazione mobiliare, società di investimento a capitale variabile, società di gestione accentrata, società di gestione di mercati regolamentati, società di gestione di sistemi di compensazione e garanzia: cfr. DE LUCA, *Art. 16 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 179.

^[10] Secondo l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

società di revisione iscritti nel Registro, tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dei revisori legali dei conti vigilati dalla Consob – né può essere affidata al collegio sindacale.

Stabilisce il comma 4 dell'art. 16 che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap^[11], può con regolamento qualificare società di interesse pubblico anche le società che controllano, o sono controllate, o sono soggette a comune controllo con altri enti di interesse pubblico.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2433-*bis* c.c. è dunque irrilevante la circostanza che la società, pur non tenuta per legge a procedere alla revisione legale del proprio bilancio, ne abbia disposto *volontariamente* la revisione^[12].

Ancorché il giudizio del revisore legale sul bilancio sia negativo ovvero positivo o con rilievi, rimane impregiudicato il potere dell'assemblea di approvare o meno il bilancio^[13], ma è esclusa, in caso di giudizio negativo o con rilievi, la possibilità di procedere alla distribuzione di acconti sui dividendi, considerato che il comma 2 della norma prevede la necessità di un giudizio positivo, da parte del soggetto incaricato della revisione, del bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Un eventuale giudizio con rilievi e, ancor più, un giudizio negativo ovvero l'impossibilità di esprimere un giudizio, impediscono dunque la distribuzione degli acconti.

1.3. Gli ulteriori presupposti

Affinché la società possa procedere ad una remunerazione *infra-annuale* dei propri investitori, è necessario altresì:

^[11] Da gennaio 2013 l'Isvap ha conferito tutti i suoi poteri all'Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge tutte le mansioni già attribuite all'Isvap.

^[12] LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. comm.*, 1979, I, 624.

^[13] FORTUNATO, *La certificazione del bilancio. Profili giuridici*, Napoli, 1985, 378 ss.

- che dall'ultimo bilancio^[14] approvato non risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti;

- che la misura dell'acconto non superi la *minor somma* tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente (diminuito delle quote da destinare a riserva legale e statutaria) e quello delle riserve disponibili^[15] risultanti dall'ultimo bilancio approvato^[16]: pertanto potranno essere distribuiti acconti dividendo solo se nell'esercizio anteriore alla delibera di distribuzione vi siano utili e riserve disponibili. La regola sulla distribuzione del *minor importo* fra utili e riserve disponibili^[17] dell'esercizio ha la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in ipotesi di perdita (definitiva) risultante dal bilancio dell'esercizio in corso^[18]. In ogni caso è da ritenersi che sussista l'obbligo di dedurre dall'utile "di periodo" l'aliquota da destinare a riserve legali anche qualora essa sia completa al momento della distribuzione dell'acconto^[19].

- che da un apposito *prospetto contabile*^[20], costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario, e

[14] L'affidabilità del bilancio di esercizio presuppone, quale elemento essenziale di garanzia per la corretta redazione, la presenza di un *Sistema di controllo interno* che consenta di ricondurre ad unità il processo di rilevazione delle operazioni, anche attraverso sistemi automatizzati: Doc. n. 11/2005 O.I.C.; PONTANI, *Principi di controllo (contabile)* in *Digesto disc. priv., Sez. comm.*, III Agg., Torino, 2007, 678; ID. *Il bilancio di esercizio delle società di capitali*, Padova, 2011, 317 ss. Sul tema, anche alla luce delle regole contenute del codice di autodisciplina delle società quotate, CUCCU, *L'impianto normativo dei controlli interni e le nuove regole di autodisciplina*, Napoli, 2012.

[15] Devono considerarsi disponibili ai fini dell'art. 2433-bis, comma 4, c.c., le sole riserve distribuibili per gli azionisti: STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 2407.

[16] SPOLIDORO, *Art. 19 d.p.r. 10 febbraio 1986 n. 30*, cit., 149.

[17] Può escludersi che rientrino tra le riserve disponibili ai fini dell'art. 2433-bis, comma 4, tutte le poste del netto utilizzabili per la copertura delle perdite: STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 2407.

[18] CARATOZZOLO, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 746.

[19] STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 2406.

[20] L'espressione *prospetto* induce a ritenere che il documento non debba essere costituito da un vero e proprio bilancio, con relativa analiticità, ma pur sempre nel rispetto dei criteri di valutazione. Trattasi, in sostanza, di un *bilancio intermedio*, su cui v. il Principio contabile n. 30, secondo il quale non è necessaria la nota integrativa, ma la relazione deve curare o contenere informazioni e dati complementari che consentano di assumere consapevolmente la decisione. Nella relazione dovrà essere comunicato l'importo degli utili in corso, al netto e al lordo dell'effetto fiscale, e detto importo, al

dall'accompagnatoria *relazione*, risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa^[21], tenuto conto anche dell'evolversi dei risultati d'esercizio.

Quindi è in facoltà degli amministratori la distribuzione dell'*utile di periodo*, prima ancora che venga approvato il bilancio che confermerà la sussistenza di quegli utili^[22].

2. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria

La formula appena riferita ricalca l'*incipit* dell'art. 2423 c.c., laddove la norma individua quale quarto documento contabile, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa, il *rendiconto finanziario*^[23], previsto appunto dall'art. 2425-ter c.c., inserito nel codice civile dall'art. 6, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Trattasi di un prospetto che assume un rilievo assorbente, redatto *per cassa* e non *per competenza*, che consente di apprezzare in che misura il conseguimento di un *utile netto* generi *cassa*, considerato che il risultato finanziario non segue necessariamente il risultato economico, cioè la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il rendiconto finanziario assume un ruolo particolarmente significativo al fine di verificare la sussistenza della *continuità aziendale*^[24]

netto dell'effetto fiscale, andrà messo in relazione con le riserve distribuibili, al fine di determinare la somma massima disponibile per un acconto sul dividendo.

Se si tratta di società italiana con azioni quotate che utilizza gli IAS/IFRS, il "prospetto contabile" è un bilancio intermedio, in forma integrale o sintetica, redatto in conformità allo IAS n. 34.

^[21] Si aggiunga, in chiusura, il comma 4 dell'art. 2433-bis c.c.: "su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti", ragionevolmente prima di procedere alla delibera di distribuzione: parere, non vincolante, di contenuto tecnico che non dovrebbe riguardare il merito della distribuzione dell'acconto (sulle diverse opinioni in proposito: v. STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 2410).

^[22] La norma ha la funzione di equiparare, sotto il profilo temporale, la remunerazione dell'investimento a quella delle obbligazioni, che di consuetudine conseguono un interesse anche in corso di anno.

^[23] Cfr. RACUGNO, *Il rendiconto finanziario secondo le nuove norme sul bilancio d'esercizio con una postilla sui flussi finanziari dei derivati*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 270.

^[24] La necessità di controllare la continuità aziendale (*going concern*) è stata da tempo indicata dalla Consob per le società quotate: Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 1998, n. 570,

dell'impresa. Pertanto la valutazione degli amministratori nella distribuzione di acconti sui dividendi «non può esaurirsi nei soli temi del “patrimonio netto” della società, e deve considerare *anche* la compatibilità dell'operazione con la sua situazione *finanziaria*»^[25].

Non è ammissibile che una società proceda alla distribuzione di acconti sui dividendi, pur in presenza di utili di bilancio, ma in assenza di liquidità, ricorrendo all'indebitamento bancario o ad altre fonti onerose. Invero il richiamo alla situazione finanziaria impone che il prospetto e la relazione comprovino che anche le risorse finanziarie della società siano sufficienti a sostenere l'esborso generato dalla distribuzione dei dividendi^[26], sì da non compromettere, nel prevedibile futuro, la capacità della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni^[27], vale a dire i creditori al momento della scadenza delle relative pretese.

3. Pubblicità

Pur non essendo previsto il deposito del prospetto contabile e della relazione degli amministratori nel registro delle imprese, il comma 4 dell'art. 2433-bis c.c. dispone che questi documenti, unitamente al parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, debbano restare

in *Foro amm.*, 1998, 1133. Cfr. il *Principio di revisione internazionale (ISA) n. 570-Continuità aziendale*: «In base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro». La prospettiva della *continuazione dell'attività* costituisce uno dei Principi di redazione del bilancio: art. 2423-bis, c.c., comma 1, n. 1: SASSO, *Principio di continuità e irregolarità nei bilanci d'esercizio e consolidato*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 690.

^[25] ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, in *Trattato Cicu-Messineo-Mengoni*, coordinato da Schlesinger, Milano, 2012, 470, ove, ancora, l'A. soggiunge: «Ne risulta una situazione non del tutto dissimile da quella che in altri ordinamenti prevede per le distribuzioni ai soci una duplice verifica, un *balance sheet test* ed un *solvency test*».

^[26] LOLLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 1119. Parimenti deve ritenersi inopportuna la distribuzione dell'utile di periodo come acconto dividendo ove l'utile derivi unicamente dalla presenza di plusvalenze e sopravvenienze attive costituenti proventi straordinari, a fronte della presenza di una perdita operativa, essendo molto probabile che il risultato della seconda frazione di esercizio sia in perdita: CARATOZZOLO, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 746.

^[27] STRAMPELLI, *Distribuzioni ai soci e tutela dei creditori. L'effetto degli IAS/IFRS*, Torino, 2009, 157 ss. Il monitoraggio sulla sostenibilità dell'indebitamento e sulla continuità aziendale, in generale, è ora affrontato, approfonditamente, da NIEDDU ARRICA, *I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori*, Torino, 2016, 45 ss.

depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, con possibilità dei soci di prenderne visione e di averne copia a proprie spese (ex art. 2422 c.c.), di guisa da garantire la continuità dell'informazione e di consentire ai soci di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori. Informazione, non così preventiva rispetto alla delibera già assunta, ma successiva.

4. Irripetibilità degli acconti

A tutela dei percettori degli acconti sui dividendi *riscossi in buona fede*, l'art. 2433-bis, comma 7, c.c., ne stabilisce l'irripetibilità ancorché successivamente sia accertata l'insussistenza degli utili di periodo risultanti dal richiamato prospetto. L'onere della prova della mala fede del socio spetta alla società^[28].

Quindi, ove siano state rispettate le disposizioni previste per la distribuzione di acconti dividendo e i soci li abbiano percepiti in buona fede, vale l'*irripetibilità* degli stessi, come pure «se il prospetto sia falso od errato»^[29].

Ne discende che la distribuzione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nei primi cinque commi dell'art. 2433-bis c.c. è invece ripetibile, anche se i soci sono in buona fede.

Le violazioni potrebbero essere: la non appartenenza della società alla categoria di quelle soggette a revisione contabile; l'assenza della clausola statutaria sulla distribuibilità degli acconti dividendo; l'esistenza di perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato o relative a esercizi precedenti; la mancanza del prospetto oppure della relazione; l'assenza di riserve disponibili^[30]. Non mi pare che possa inficiare il diritto dell'azionista alla

^[28] Sulla presunzione di buona fede, che costituisce un principio generale dell'ordinamento, cfr. MENGONI, *Gli acquisti "a non domino"*, Milano, 1975, 360.

^[29] FERRARA JR.-CORSI, *Gli imprenditori e la società*, Milano, 2011, 768.

^[30] Cfr. CASTELLANO, *Sul regime degli acconti irregolarmente distribuiti*, in *Riv. soc.*, 1989, 691; COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., 567; BONFANTE A., *Commento all'art. 2433-bis c.c.*, in *Codice civile* a cura di Alpa Mariconda, Milano, 2013, 867; RORDORF, *Limiti alla distribuzione di utili, acconti sui dividendi, ripetibilità di utili irregolarmente distribuiti*, in *Società*, 1985, 838.

percezione dell'acconto dividendo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria che non consenta la distribuzione, che presuppone un'analisi di bilancio difficilmente verificabile dall'azionista in buona fede, salvo quanto si dirà al paragrafo che segue^[31].

Rimane aperto il problema circa l'obbligo di restituzione da parte del socio degli acconti sui dividendi percepiti ove dall'approvazione del bilancio risulti che, a causa del cattivo andamento della gestione nella seconda parte dell'esercizio, gli utili realizzati siano inferiori agli acconti già corrisposti^[32].

5. La rappresentazione contabile

La dottrina aziendalistica ha chiarito che gli acconti, quando vengono distribuiti, devono essere rilevati come crediti verso i soci.

Nel bilancio d'esercizio essi devono essere esposti come quote ideali negative del patrimonio netto, a riduzione dell'utile dell'esercizio^[33].

Se l'utile dell'esercizio è inferiore all'importo distribuito come acconto (o se esso manca, o si verifica una perdita) gli acconti possono essere esposti in bilancio come crediti verso i soci solo se sono *sicuramente* ripetibili. In caso contrario devono essere esposti in bilancio a riduzione di riserve disponibili^[34].

^[31] La irripetibilità dovrebbe, pertanto, sussistere pur in presenza di irregolarità della distribuzione, ma non ricomprese nell'art. 2433-bis c.c., quali la presenza di riserve disponibili diverse dalla realtà risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente: CASTELLANO, *Sul regime degli acconti irregolarmente distribuiti*, cit., 700.

^[32] Per l'irripetibilità, LOVECCHIO, *Gli acconti sui dividendi tra prassi e legislazione*, in *Giur. comm.*, 1985, I, 866; RORDORF, *Limiti alla distribuzione dei utili*, cit., 838; SPOLIDORO, *Art. 19*, cit., 161; STRAMPELLI, *Commento all'art. 2433-bis*, cit., 2413, che ricorda che «indizi a favore della definitività dell'acconto si rinvencono nella disciplina vigente in altri ordinamenti, nonché nel testo della seconda direttiva»; per una posizione più rigida, COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., 564.

^[33] L'importo di questo dovrà essere suddiviso in due parti: quota distribuita come acconto e quota non distribuita.

^[34] Così, CARATOZZOLO, *I bilanci straordinari*, Milano, 2009, 976. In argomento, CONFALONIERI, *I bilanci infrannuali*, in *Riv. dott. comm.*, 1990, 57 ss.

6. Responsabilità civile e penale

La distribuzione degli acconti dividendo in assenza di una situazione patrimoniale economica e finanziaria che legittimi l'operazione, come pure ogni altra distribuzione di acconti in modo non conforme alle disposizioni dettate dall'art. 2433-bis c.c., è fonte di responsabilità civile per gli amministratori e i direttori generali, ed eventualmente per i sindaci^[35], nei confronti della società e dei creditori sociali per i danni causati al patrimonio sociale (artt. 2392 ss. c.c.). E' possibile anche una responsabilità concorrente della società di revisione se ha omesso di ravvisare e/o impedire la violazione della norma^[36].

L'art. 2627 c.c. prevede, infine, sanzioni penali a carico degli amministratori che violino le norme sulla distribuzione degli utili e quindi degli acconti dividendo. La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili^[37].

La ripartizione di acconti sui dividendi è sanzionata solo nel caso in cui gli utili non siano effettivamente conseguiti^[38]. In quanto contravvenzione, il reato è punibile sia se commesso con dolo che se commesso con colpa (art. 42, comma 4, c.p.).

^[35] COLOMBO, *Gli acconti dividendo nel nuovo art. 2433-bis*, cit., 303.

^[36] COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, cit., 562.

^[37] ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, I, XII, Milano, 2002, 200; MUCCIARELLI, *La contravvenzione di legale ripartizione di utili o di acconti su utili*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 309; SANTORIELLO, *Il nuovo diritto penale delle società*, Torino, 2013, 141.

^[38] MUSCO, *I nuovi reati societari*, Milano, 2007, 162.